



COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)
Via Roma 2 - 55064 Pescaglia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 39 del 28.7.2016

INDICE

ART. 1 - SCOPO

ART. 2 - SEDE

ART. 3 - ORGANI

ART. 4 - COMPETENZE ORGANI

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

ART. 6 - PATRIMONIO E ONERI FINANZIARI

ART. 7 - DURATA

ART. 8 - PERSONALE

ARTICOLO 1

SCOPO

E' istituito presso il Comune di Pescaglia il “**COMITATO PER I GEMELLAGGI**” con lo scopo di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Pescaglia (LU) con Enti territoriali italiani e con realtà territoriali di altre nazioni, sulla base delle relative deliberazioni;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole e singoli cittadini che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo e scolastico;
- curare la diffusione di una coscienza europea e internazionale tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli;
- valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

ARTICOLO 2

SEDE

Il Comitato per i Gemellaggi ha sede presso il Municipio di Pescaglia (LU)

ARTICOLO 3

ORGANI

Sono Organi del Comitato per i Gemellaggi:

l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo.

Assemblea

L'assemblea è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
 - dall'Assessore o dal Consigliere Comunale competente in base agli incarichi attribuiti;
 - da un Consigliere Comunale rappresentante della maggioranza;
 - da un Consigliere Comunale rappresentante di ogni gruppo della minoranza
 - dal responsabile del settore competente in base alla distribuzione degli incarichi o suo delegato;
 - dal Dirigente scolastico o suo delegato dell'Istituto Comprensivo;
 - da un rappresentante designato da ognuna delle Associazioni/Gruppi che operano sul territorio comunale, che intendono aderire al Comitato;
 - da rappresentanti della cittadinanza che si siano iscritti così come previsto dal successivo art. 5.
- L'Assemblea elegge al suo interno da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri che andranno a far parte del Comitato Esecutivo.

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è così composto:

- dal Sindaco o suo delegato;
- da un Presidente che verrà nominato dal Sindaco e comunque scelto tra i membri eletti dall'Assemblea;
- da un Vice Presidente, che verrà eletto direttamente tra i membri all'interno del Comitato Esecutivo (in caso di parità, decisivo sarà il voto del Sindaco);
- dall'Assessore o consigliere delegato;

-dai membri eletti dall'Assemblea nel numero definito da quest'ultima;
Le funzioni di segretario, per gli adempimenti attuativi, vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dal successivo Art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 4 COMPETENZE ORGANI

L'Assemblea ha funzioni propositive, collaborative e di indirizzo. Elegge i membri del comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo rappresenta il supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio. Coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio della propria programmazione, intrattiene rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale.

Il Comitato Esecutivo definisce i progetti e i programmi da sottoporre alla Giunta Comunale.

Al Comitato Esecutivo compete l'attuazione del programma approvato dalla Giunta sulla base del finanziamento iscritto dal Consiglio Comunale in bilancio, nonché l'attivazione di ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 1 del presente Regolamento. Propone l'aggiornamento della composizione del Comitato per i Gemellaggi e lo sottopone alla Giunta Comunale per la relativa presa d'atto.

Al Presidente spetta svolgere i compiti a lui assegnati dal presente Regolamento e in particolare:

1. Rappresentare il Comitato
2. Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso.
3. Sovrintendere ai principi ed agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento anche temporaneo.

Il Segretario, se previsto: verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e cura gli adempimenti amministrativi e contabili del Comitato.

Il Tesoriere, se previsto: tiene il registro contabile del Comitato e provvede per gli adempimenti finanziari disposti dal Presidente.

ARTICOLO 5 MODALITA' OPERATIVE

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata una volta all'anno e quando lo richiede almeno 1/3 dei componenti che ne ravvisino l'opportunità. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche e delle sue riunioni viene data idonea informazione ai cittadini tramite il sito istituzionale e le bacheche comunali.

L'iscrizione all'Assemblea del Comitato per i Gemellaggi avviene, sia per associazioni che per singoli cittadini, mediante la compilazione di apposito modulo da consegnare e far protocollare all'Ufficio anagrafe del Comune di Pescaglia a seguito di apposito avviso emanato dall'Amministrazione Comunale.

Una volta all'anno la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento dei componenti dell'Assemblea prendendo atto delle nuove richieste di adesione, delle rinunce e/o dimissioni.

Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri o ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Le convocazioni, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualsiasi mezzo. Per motivate ragioni di urgenza detti Organismi potranno anche essere convocati entro 24 ore e con qualsiasi mezzo.
In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni, oltre ai componenti del Comitato, potrà essere esteso agli Assessori, consiglieri comunali, rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato.
La Giunta Comunale entro trenta giorni dalla formazione del Comitato Esecutivo ne prende atto con propria deliberazione, provvedendo altresì all'aggiornamento in caso di dimissioni e/o rinunce e nuove adesioni.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO E ONERI FINANZIARI

Affinchè il Comitato per i Gemellaggi possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, la Giunta Comunale provvederà a proporre al Consiglio Comunale l'iscrizione nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, tenuto conto delle attività previste dal Comitato. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati e del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo.
L'Istituzione del Comitato dei Gemellaggi è formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia.

ARTICOLO 7

DURATA

I componenti del Comitato per i Gemellaggi, durano in carica fino alla scadenza dell'organo elettivo che li ha nominati, e comunque fino al relativo rinnovo.
La cessazione della carica di componente del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per assenza in più di tre riunioni consecutive senza valida giustificazione;
c) per sostituzione da parte dell'Associazione che lo ha nominato.
I subentranti durano in carica fino al termine dell'incarico di colui che è stato sostituito.

ARTICOLO 8

PERSONALE

Per gli adempimenti attuativi delle iniziative del Comitato per i Gemellaggi, il Comune mette a disposizione dipendenti comunali individuati con apposito provvedimento.